

Circolare nr. 20 del 10 giugno 2016

NIENTE ACCONTI IRAP 2016 PER I PRODUTTORI AGRICOLI A TASSAZIONE FONDIARIA

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Per i produttori agricoli, le cooperative agricole e le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, niente acconti Irap per il periodo d'imposta 2016, per effetto dell'abrogata soggettività passiva. Restano obbligati, al contrario, le attività agrituristiche (per cui si applica da sempre l'aliquota Irap ordinaria del 3,9%), le attività di allevamento eccedenti i limiti imposti dalla lettera b), comma 2, dell'articolo 32 del TUIR) e le attività connesse di cui all'articolo 56-bis del TUIR (produzione eccedentaria di vegetali in serra, forniture di servizi e attività di manipolazione e trasformazione di prodotti diversi da quelli indicati dal decreto ministeriale biennale, di cui alla lettera c), comma 2, dell'articolo 32 del Tuir).

PREMESSA

Con la circolare 20/E/2016, l'Agenzia delle entrate è intervenuta sulle novità fiscali introdotte dalla legge 208/2015 (*Stabilità 2016*) che hanno interessato il comparto agricolo, giacché la lettera a), comma 70, dell'art. 1 ha soppresso la lettera d), del comma 1, del d.lgs. 446/1997, con la conseguenza che **i produttori agricoli, che esercitano la propria attività nei limiti indicati dall'art. 32 del dpr 917/1986 (TUIR), a decorrere dal 2016, non sono più soggetti passivi del tributo regionale.**



ATTENZIONE:

Sono considerate **attività agricole** anche le seguenti:

- **attività di acquacoltura e connesse attività di prelievo**, sia in acque dolci, sia in acque salmastre sempre che i redditi che ne derivano siano prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto;
- **attività di coltivazione dei funghi;**
- **attività ortoflorivivaistica**, a condizione che le piante o i fiori vengano coltivati fino ad ottenere un incremento qualitativo o quantitativo;
- **attività cinotecnica.**

La novità introdotta dal comma 70, dell'articolo 1, della Legge 208/2015 (*Stabilità 2016*) ha comportato l'eliminazione di ogni riferimento alla tassazione delle imprese agricole nell'articolo 3 del D.Lgs. 446/1997, istitutivo del tributo regionale (Irap), e l'abrogazione del comma 1 dell'articolo 45 del decreto Irap **che fissava all'1,9% l'aliquota per il comparto dei produttori agricoli e assimilati.**

Infatti, **non devono ritenersi più soggetti passivi del tributo i soggetti che esercitano un'attività agricola nei limiti indicati dall'articolo 32 del TUIR, le cooperative agricole e i loro consorzi** che forniscono servizi nel comparto della selvicoltura e delle sistemazioni idraulico-forestali di cui all'articolo 8 D.Lgs. 227/2001 e **le cooperative della piccola pesca e loro consorzi di cui all'articolo 10 D.P.R. 601/1973.**



Pertanto, dal periodo imposta 2016, l'Irap non è più dovuta dai soggetti che esercitano un'attività agricola e di allevamento (venericoltura, mitilicoltura, ecc.) sulle attività per le quali in precedenza si applicava l'aliquota ridotta all'1,9, sempre che la stessa sia assorbita dal reddito agrario. Stesso trattamento per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Per le attività di **agriturismo, quelle di allevamento con terreno insufficiente** a produrre almeno un quarto di mangimi e per **le altre attività connesse** all'esercizio delle attività agricole, rientranti nell'articolo 56-bis del D.P.R. 917/1986, **l'Irap è sempre dovuta con l'aliquota Irap ordinaria del 3,9%.**

ALLEVAMENTO DI ANIMALI

L'attività di allevamento di animali (*compresa la venericoltura, la mitilicoltura e tutta l'acquacoltura in genere*), disciplinata dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR, può generare reddito agrario determinato ai sensi dell'articolo 34 del TUIR, mediante l'applicazione di tariffe d'estimo, con conseguente compilazione del quadro RA del modello Unico.

Condizione per la determinazione del reddito da allevamento è che l'impresa di allevamento sia gestita dal titolare del reddito agrario relativo ai terreni posseduti a titolo di:

- proprietà,
- usufrutto,
- altri diritti reali,
- affitto,

e che l'allevamento sia riferito alle specie animali elencate in un'apposita tabella approvata periodicamente con un Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali.

L'attività di allevamento di animali può dar luogo anche a reddito d'impresa se la stessa attività viene esercitata oltre il limite di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b), del TUIR.

Il reddito di allevamento di animali relativo alla parte eccedente il limite di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires:

- **analiticamente**, attraverso la compilazione del quadro RF secondo le modalità previste dall'articolo 66 del Tuir, o quadro RG nel caso di soggetti esercenti attività commerciali in regime di contabilità semplificata;
- a) **forfetariamente**, attraverso la compilazione della sezione I del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 5 dell'articolo 56 del TUIR, è determinato attribuendo a ciascun capo eccedente un reddito pari al valore medio del reddito agrario moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle incidenze dei costi relativi alle diverse specie allevate. Il valore medio e il coefficiente sopraindicati sono stabiliti con decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze emesso di concerto con il ministero per le Politiche agricole e forestali.

Ai fini Irap, il valore della produzione relativo all'attività di allevamento di animali, **effettuata nei limiti previsti dall'articolo 32**, può essere determinato:

1. **come differenza tra i corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e gli acquisti sempre soggetti a registrazione ai fini Iva.** In tal caso, viene compilata la sezione "produttori agricoli" del quadro IQ dei modelli Unico persone fisiche o la sezione "società esercenti attività agricola" del quadro IQ di Unico società di persone;
2. **analiticamente**, se il produttore ha optato per il metodo analitico di determinazione del valore della produzione barrando l'apposita casella "opzione" delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie" e "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche e società di persone.

Il valore della produzione realizzato attraverso un'attività di **allevamento di animali che eccede i limiti previsti dal comma 2 dell'articolo 32** può essere determinato:

- a) **analiticamente**, attraverso la compilazione della sezione "imprese" o "società commerciali e finanziarie" o "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche e Unico società di persone;
- b) **forfetariamente**, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa, attraverso la

compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario" o "soggetti in regime forfetario" presenti all'interno del quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione è pari al reddito d'impresa forfetariamente determinato.

FORNITURA DI SERVIZI

Un'altra ipotesi di attività agricole disciplinate dall'articolo 56-bis del TUIR è rappresentata dalla fornitura di servizi effettuata ai sensi del comma 3 dell'articolo 2135 del codice civile, vale a dire "mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata".

La fornitura di servizi (che in base alla circolare n. 44 del 2002 costituisce una **attività agricola "connessa"** alla principale se non assume per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di attività principale) genera un **reddito d'impresa** che, può essere determinato, ai fini Irpef o Ires, forfetariamente, attraverso la compilazione della sezione III del quadro RD. In tal caso, il reddito d'impresa, in base al comma 2 dell'articolo 56-bis, è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'Iva, conseguiti con tali attività, il **coefficiente di redditività del 25 per cento**.

In mancanza del rispetto del requisito di "connessione" alle attività agricole, come appena indicato, l'Agenzia delle entrate ha precisato che, per la quota di reddito eccedente i detti limiti, trovano applicazione le regole "ordinarie" in materia di reddito d'impresa; di fatto, per la produzione eccedente si procede con la determinazione del reddito per contrapposizione tra ricavi e costi.

Ai fini Irap, il valore della produzione realizzato attraverso le attività di fornitura di servizi può essere determinato:

- a) **analiticamente**, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese", "società commerciali e finanziarie", "attività commerciale", presenti nei quadri IQ rispettivamente dei modelli Unico persone fisiche e Unico società di persone;
- b) **forfetariamente**, nell'ipotesi di determinazione forfetaria del reddito d'impresa prodotto dall'attività di fornitura di servizi, attraverso la compilazione delle sezioni "imprese in regime forfetario", "società semplici in regime forfetario", "soggetti in regime forfetario", presenti nel quadro IQ dei modelli suindicati. Il valore della produzione è pari al reddito d'impresa forfetariamente determinato.

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**

